



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2021-2022

Comunicato Ufficiale N. 452 del 31/08/2022

Per il 30/06/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 7 luglio 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

92) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. AGORA LATINA POLISPORTIVA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL DIRIGENTE VERTAGLIA SIMONE FINO AL 30/10/2022, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DEGLI STEFANI FRANCESCO FINO AL 31/12/2022, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SPUNTON SIMONE PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI MIAH EDOARDO, LO CALZO LORENZO E SANTUCCI EMILIO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.211 SGS DEL 24/06/2022 (Gara: VIS SEZZE – AGORA LATINA POLISPORTIVA dell'11/06/2022 – 1° Torneo Agora Latina)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 448 dell'8/07/2022

La società A.S.D. Agora Latina Polisportiva ha chiesto l'annullamento ovvero la riduzione delle sanzioni in epigrafe comminate dal Giudice Sportivo sostenendo la loro eccessività in relazione ai comportamenti assunti, rilevando la non configurabilità di espressioni di discriminazione razziale nonché l'inutilizzabilità del supplemento di rapporto.

Preliminarmente bisogna rilevare che il supplemento di referto è assolutamente valido e utilizzabile per l'irrogazione delle sanzioni e la ricostruzione dei fatti oggetto del presente gravame.

Sempre preliminarmente risultano inammissibili le censure svolte in relazione ai calciatori Miah Edoardo, Lo Calzo Lorenzo e Santucci Emilio, poiché l'art. 137, comma 3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità della "squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni".

Relativamente la sanzione al dirigente Simone Vertaglia per comportamento antisportivo, la stessa

dovrà essere ridotta tenuto conto del materiale svolgersi dei fatti e della gradazione dell'offensività della condotta rilevata dal direttore di gara.

Parimenti dovrà essere ridotta la squalifica al calciatore Simone Spunton, riconducendola ai consueti parametri utilizzati da questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale.

In relazione alla squalifica del calciatore Francesco Degli Stefani, la difesa della reclamante sostiene che l'offesa – rilevata dall'arbitro e come tale assolutamente provata – sarebbe stata rivolta a una persona che non possedeva alcuna caratteristica somatica tale da configurare comportamento discriminatorio.

Atteso che dal referto arbitrale risulta che l'ingiuria sia stata indirizzata al calciatore avversario Filippo Casconi, n. 4 della società Vis Sezze, si trasmettono gli atti alla Procura Federale affinché accerti le caratteristiche somatiche del predetto calciatore e le sue origini, così da consentire a questo Organo di Giustizia Sportivo di qualificare correttamente l'infrazione e di applicare eventuali circostanze attenuanti o aggravanti sussistenti.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, relativamente alla squalifica a carico del dirigente Vertaglia Simone, rideterminando la stessa nell'inibizione fino al 31/08/2022, riducendo altresì la squalifica a carico del calciatore Spunton Simone a 2 gare.

Di dichiarare altresì inammissibile il reclamo, in relazione alle squalifiche a carico dei calciatori Miah Edoardo, Lo Calzo Lorenzo e Santucci Emilio, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Degli Stefani Francesco.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 31 agosto 2022

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli